SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 gennaio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Siena

Autorità garante della concorrenza e del mercato

ESTRATTI SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1993, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(94A0272)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29.

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Professione di terapista della riabilitazione non vedente

1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico.

Art. 2.

Istituzione dell'albo

1. È istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

2. L'albo è articolato a livello regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.

Art. 3.

Norme regolamentari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Collocamento obbligatorio

1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della ribilitazione.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

4. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.

Art. 5.

Sanzioni

1. Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 4 e che, avendone l'obbligo, non assumono terapisti della riabilitazione non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni.

Art. 6.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università).*

(Omissis).

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico,tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'università competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

(Omissis)».

Note all'art. 4:

— La legge n. 264/1949 reca: «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 113/1985 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) è il seguente:

«Art. 6 *(Modalità per il collocamento).* — 1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.

3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro.

4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio.

6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente.

7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza.

8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 113/1985 è il seguente:

«Art. 10 *(Sanzioni).* — 1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'art. 8.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica».

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda la nota all'art. 1.

— La legge n. 686/1961 reca: «Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1354):

Presentato dall'on. ARMELLIN il 23 luglio 1992.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 14 gennaio 1993; 12 maggio 1993.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 3 novembre 1993.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 4 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1631):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 24 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione e approvato il 15 dicembre 1993.

94G0032

LEGGE 12 gennaio 1994, n. 30.

Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente: «*4-bis*. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-*quinquies*, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. Il comma 4-*ter* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente: «4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-*bis* sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è inserito il seguente: «Art. 16-*bis (Supplenza)*. — *1*. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16».

Art. 4.

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-*bis*, ovvero».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note al titolo

— La legge n 55/1990 reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

— La legge n 108/1968 reca: «Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»

Nota agli articoli 1, 2 e 4

— Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 55/1990, come modificato dall'art 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente

«Art 15 — 1 Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di

amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;

d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. *Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma* 4-quinquies, *comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.*

4-ter. *A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma* 4-bis *sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la Regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.*

4-*quater*. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato *venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-*bis ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-*quinquies*. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-*sexies*. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-*septies*. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-*octies*. Al personale dipendente di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3188):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali (PALADIN) il 30 settembre 1993.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 13 ottobre 1993, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 16 dicembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1726):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 2ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 22 dicembre 1993.

94G0038

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. **31.**

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità del corpo idrico ricettore. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi civili, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0040

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1994, n. **32.**

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Lavori socialmente utili

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo. Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al presente comma.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di L. 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;

b) i criteri per il finanziamento dei progetti;

c) gli «standards» minimi che il progetto deve presentare;

d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare la disciplina previgente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3, continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

Art. 2.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste del collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola media inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionaliper l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonché fondazioni.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a un livello inferiore a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b)* del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b)* del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

10. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

11. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, nonché per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.

12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 luglio 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10.

13. Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è soppresso.

14. L'approvazione dei progetti di formazione e lavoro deve essere subordinata ad un equilibrato rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0044

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1994, n. 33.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0045

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1994, n. 34.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*
GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0046

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1994, n. 35.

Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è prorogato alla data del 30 maggio 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0047

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Boretto in provincia di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2357/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Vista l'ordinanza n. 1991 datata 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1990, e il decreto per il Ministro per il coordinamento della protezione civile del 12 aprile 1991 con i quali sono stati concessi finanziamenti per l'eliminazione delle condizioni di pericolo incombente nella basilica minore di S. Marco Evangelista, nel comune di Boretto;

Vista la nota n. 8099 datata 22 novembre 1993 con la quale il comune di Boretto trasmette un progetto per il completamento delle opere di consolidamento statico strutturale alla basilica minore di S. Marco Evangelista per l'importo di L. 1.247.200.000, per lavori di sottofondazioni e di L. 770.050.000 per interventi in elevazione, comunque finalizzati all'eliminazione delle condizioni di pericolo incombente;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente limitatamente ai lavori di sottofondazione e con esclusione degli oneri di revisione prezzi citati nella nota sopra menzionata, n. 8099 del 22 novembre 1993, del comune di Boretto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Boretto la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Boretto invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità di finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati, con delibera comunale e con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Boretto potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a dieci.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dello 0,5% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0248

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Vaglio Serra in provincia di Asti. (Ordinanza n. 2358/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Vista l'ordinanza n. 949 del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 24 aprile 1987, con la quale e stato concesso un primo finanziamento di L. 300.000.000 per interventi tesi all'eliminazione delle condizioni di pericolo incombente sull'abitato urbano;

Vista la nota n. 176 datata 19 febbraio 1992 del comune di Vaglio Serra con la quale si trasmette un progetto generale di risanamento di L. 1.820.000.000 comprendente un primo lotto funzionale di L. 490.000.000;

Vista la nota n. 766/20.1GAB.P.C. datata 22 novembre 1991 della prefettura di Asti con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per il completamento di tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Vaglio Serra la somma di L. 490.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Vaglio Serra, invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati, con delibera comunale e con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Vaglio Serra potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e all'uopo accantonata la quota dello 0,5% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0249

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Carema in provincia di Torino. (Ordinanza n. 2359/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Vista l'ordinanza n. 1856/FPC datata 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1990 e il decreto del Ministro pro-tempore per il coordinamento della protezione civile n. 509 del 29 aprile 1992 con i quali sono stati concessi finanziamenti per il consolidamento del versante che incombe sull'abitato di Carema;

Vista la nota n. 390 datata 26 febbraio 1992 del comune di Carema con la quale si sollecita un ulteriore finanziamento di L. 650.000.000 a fronte di un progetto generale di L. 10.500.000.000 parzialmente finanziato;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per il completamento di tale esigenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in atto, di cui in premessa è assegnata al comune di Carema la somma di L. 650.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Carema, invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati, con delibera comunale e con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento di prosecuzione, previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua continuazione, il comune di Carema potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera saranno eseguite dalla stessa commissione nominata per le opere disposte con il citato decreto ministeriale n. 509 del 29 aprile 1992 e, all'uopo, accantona la quota dello 0,5% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1993, n. 582.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;

Vista la direttiva della Commissione n. 92/4/CEE recante modifica della direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensamenti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria sopra citata;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965;

Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 10 giugno 1992 e 15 giugno 1993;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee effettuata in data 13 febbraio 1993 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE;

Visto il parere circostanziato del 24 maggio 1993 con il quale la Commissione delle Comunità economiche europee invita il Governo italiano a modificare le dosi d'impiego proposte per alcuni additivi alimentari al fine di renderle conformi a quelle previste nella proposta di direttiva del Consiglio CEE riguardante gli additivi diversi dagli edulcoranti e dai coloranti;

Ritenuto necessario di doversi adeguare a quanto rilevato dalla Commissione delle Comunità economiche europee;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, è modificato come segue:

a) *Titolo I A* - ANTIMICROBICI.

— Alle voci «E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato» è incluso il seguente caso d'impiego: «Grassi emulsionati, compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 0,2%».

b) *Titolo I C* - ANTIOSSIDANTI.

— Alle voci «E 306 estratti d'origine naturale ricchi in tocoferoli, E 307 alfa tocoferolo di sintesi, E 308 gamma tocoferolo, E 309 delta tocoferolo di sintesi» è inserito il seguente caso d'impiego: «Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, S.B.T.I.».

c) *Titolo II A* - STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI.

— Alle voci «E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di calcio, E 406 agar-agar, E 410 farina di semi di carruba, E 412 farina di semi di guar» è incluso il seguente caso d'impiego: «Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, S.B.T.I.».

— Alla voce E 407 carragenine è incluso il seguente campo d'impiego: «Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 1,5%».

— Alla voce «E 415 gomma xantano» la dizione «salse per insalata alla dose dello 0,5%» è sostituita dalla seguente: «salse, senape e condimenti liquidi, S.B.T.I.».

— Alla voce «E 440 i) pectina ed E 440 ii) pectina amidata» è inserito il seguente caso d'impiego: «Dessert a base di frutta, S.B.T.I.».

— Alle voci «E 339 ortofosfati di sodio, E 340 ortofosfati di potassio, E 341 ortofosfati di calcio» sono inseriti i seguenti casi d'impiego:

1) «Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, 1%»;

2) «Latte di cocco in polvere, 1%».

d) *Titolo II B* - EMULSIONANTI.

— Alla voce «E 472 c) esteri citrici dei mono e digliceridi degli acidi grassi» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «Lievito secco per prodotti da forno, con esclusione del pane, e per pani speciali, S.B.T.I.».

— I requisiti di purezza dell'additivo «E 473 sucresteri» sono così modificati:

1) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica è sostituita dalla frase seguente: «Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsulfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo, dall'isobutanolo e dal metiletilchetone»;

2) dopo il punto relativo al tenore di isobutanolo, è aggiunto il punto seguente: «tenore di metiletilchetone: non oltre 10 mg/kg».

e) *Titolo III* - ESALTATORI DI SAPIDITÀ.

— Alla voce «Glutammato monosodico:

1) la dizione «Carni cotte comunque preparate o conservate, 0,25%» è sostituita dalla seguente: «Carni preparate o comunque conservate, S.B.T.I.»;

2) è aggiunto il seguente caso d'impiego: «Liquido di governo delle olive in salamoia, S.B.T.I.»

f) *Titolo VII* - ACIDIFICANTI.

— È inserita la seguente voce: «Acido malico: caramelle, S.B.T.I.».

g) *Titolo XIII* - VARI.

— Alla voce «calcio cloruro» è inserito il seguente caso d'impiego: «Farcitura delle olive ripiene, S.B.T.I.».

h) *Titolo XIV* - CORRETTORI DI ACIDITÀ.

Alle voci:

«E 270 acido lattico;
E 325 sodio lattato;
E 326 potassio lattato;
E 327 calcio lattato;
E 330 acido citrico;
E 331 citrati di sodio;
E 332 citrati di potassio»,

e aggiunto il seguente caso d'impiego: «bevande e preparati per bevande analcooliche gassate e non gassate, S.B.T.I.».

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'uso dell'additivo «E 473 sucresteri» non conforme alle disposizioni del presente regolamento ma conforme alle precedenti norme sono consentiti entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

2. Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è il seguente:

«È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a)-f) (Omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'allegato I del D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere impiegati negli alimenti, i casi e le dosi d'impiego ed i requisiti generali e specifici di purezza che gli additivi devono possedere.

94G0029

DECRETO 21 dicembre 1993, n. 583.

Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993, n. 1251/93;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n 400/1988, effettuata con nota n. 100/200.00/8916 del 17 dicembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art 1.

Composizione

1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da trentasei componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed è rinnovato ogni tre anni

2 I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono scelti dal Ministro della sanità tra docenti universitari ordinari, dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unità, appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato

3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

4. I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.

5. Con decreto del Ministro della sanità è formato, per il triennio di durata in carica del Consiglio, l'elenco di esperti che possono essere invitati ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni, secondo le rispettive, specifiche competenze.

6. I componenti e gli esperti del Consiglio superiore di sanità, ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive.

7 Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 2

Adunanze

1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta al mese.

2. Il Ministro della sanità ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze

3. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale, su richiesta del Ministro della sanità o del presidente del Consiglio superiore

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore di sanità è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio medesimo per le adunanze dell'assemblea generale e di almeno la metà più uno dei componenti la sezione per le adunanze delle sezioni.

5. La verifica della sussistenza del numero legale di cui al precedente comma deve avere luogo su richiesta di uno dei componenti

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti ed, in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

7 Le astensioni si cumulano con i voti contrari.

8. Quando l'argomento da esaminare riguardi materia di competenza di due o più sezioni, le stesse si riuniscono in seduta congiunta.

Art. 3.

Sezioni

1. Il Consiglio superiore si articola nelle seguenti quattro sezioni con le ripartizioni per materia di seguito stabilite:

a) *Sezione I*

Programmazione sanitaria - Piano sanitario nazionale - Sistema informativo sanitario - Servizio statistico sanitario - Interventi igienico sanitari con finanziamenti CEE - Affari generali connessi.

b) *Sezione II.*

Assistenza sanitaria - Riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia - Ricerca - Classificazione delle strutture e dei servizi sanitari - Professioni sanitarie - Risorse umane e tecnologiche in sanità - Stato giuridico e formazione del personale sanitario - Sangue ed emoderivati - Trapianti di organi - Affari generali connessi.

c) *Sezione III*

Prevenzione e sanità pubblica - Igiene e sicurezza del lavoro - malattie di rilievo sociale e polizia mortuaria - Tutela igienico-sanitaria dei fattori di inquinamento - Profilassi delle malattie infettive e diffusive - Stabilimenti termali ed idroterapici - Cosmetici - Farmaci ad uso umano compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina - Medicina nucleare - Affari generali connessi.

d) *Sezione IV*

Sostanze alimentari e bevande - Misure di profilassi nutrizionale - Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive degli animali - Farmaci veterinari - Alimenti per gli animali - Impianti di macellazione e quelli di conservazione delle sostanze alimentari - Uffici veterinari - Affari generali connessi.

2. Le sezioni hanno potere deliberante per gli argomenti che rientrano nella loro competenza.

3. La ripartizione dei membri del Consiglio tra le singole sezioni è disposta con decreto del Ministro tenuto conto della proposta formulata dall'assemblea generale nella prima riunione, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione.

4. Il presidente della sezione o in sua sostituzione il segretario generale indica per ciascuna riunione quali dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 1 integrano la sezione trasmettendo per iscritto l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 4 dell'art. 1.

Art. 4.

Presidenza del Consiglio superiore di sanità e delle sezioni

1. L'assemblea in adunanza generale elegge all'inizio di ciascun triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni.

2. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.

Art. 5.

Comitato di presidenza

1. In seno al Consiglio superiore di sanità è istituito il comitato di presidenza, costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai presidenti di sezione e dal segretario generale del Consiglio, per un più efficace coordinamento dello svolgimento dei lavori del Consiglio superiore di sanità stesso.

2. Il comitato di presidenza, di volta in volta convocato ed eventualmente integrato con altri membri del Consiglio ed esperti ad iniziativa del presidente, assicura i necessari collegamenti operativi con la segreteria generale e coadiuva il presidente nei compiti suoi propri di coordinamento delle attività delle sezioni e nell'istruttoria finalizzata all'esame delle problematiche di carattere generale.

3. Il comitato assiste, altresì, il presidente nella valutazione analitica delle attività delle sezioni, ai fini di un migliore coordinamento dei rapporti fra queste ultime nelle materie di comune interesse, e per un loro più pronto raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio superiore di sanità, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1991, decade all'atto della nomina da parte del Ministro della sanità del nuovo Consiglio nella composizione prevista dal presente decreto, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 266/1993, sul riordinamento del Ministero della sanità, così recita: «La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 27 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0035

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 1994.

Autorizzazione alla società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Pontenure, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Visto il decreto 28 luglio 1993 con il quale la società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., con sede in Pontenure (Piacenza), è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per prodotti compresi nella direttiva CEE n. 89/392;

Vista l'istanza con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 per ulteriori prodotti non compresi nella precedente autorizzazione;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368;

Decreta:

Art. 1.

1. La società I.C.E.P.I. - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione della carne e materie assimilate:

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile o a carrello mobile e seghe a nastro a carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e scarico manuale;

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, si intendono incluse nella categoria di macchine per le quali il costruttore non ritiene di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità delle stesse ai requisiti essenziali di sicurezza, i seguenti tipi già compresi nel decreto ministeriale 28 luglio 1993:

macchine per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico, come segue: torni, fresatrici, piallatrici, presse, presse piegatrici, seghe circolari, seghe alternative, trapani, limatrici, stozzatrici.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuato.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha la stessa validità del decreto ministeriale 28 luglio 1993 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0252

DECRETO 11 gennaio 1994.

Autorizzazione alla società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Visto il decreto 28 luglio 1993 con il quale la società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona, 21, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per prodotti compresi della direttiva CEE n. 89/392;

Vista l'istanza con la quale la società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 per ulteriori prodotti non compresi nella precedente autorizzazione;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

1. La società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotata di meccanismo di compressione;

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. La società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., è altresì autorizzata al rilascio di certificazioni di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della direttiva n. 89/399 come modificata dalla direttiva n. 91/368 ma sottoposti volontariamente a tale procedura:

apparecchi di sollevamento e/o spostamento materiali: argani e paranchi, gru a ponte, gru a cavalletto ed a portale, gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru portacontainers, blondins, trasloelevatori;

macchine a controllo numerico per la lavorazione a freddo dei metalli: torni, fresatrici, piallatrici, trapani, limatrici, stozzatrici;

macchine movimento terra: escavatori, pale caricatrici, apripista, motoruspe, motolivellatrici.

2. Appartengono altresì a questa categoria di prodotti quelli già inclusi nel decreto ministeriale 28 luglio 1993 e di seguito riportati:

macchine per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico, come segue: torni, fresatrici, piallatrici, presse, presse piegatrici, seghe circolari, seghe alternative, trapani, limatrici, stozzatrici.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuato.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha la stessa validità del decreto ministeriale 28 luglio 1993 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0253

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Viterbo n. 6381 del 14 ottobre 1993 con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1993

Il direttore generale VACCARI

94A0254

DECRETO 13 gennaio 1994

Prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta:

Articolo unico

1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.

2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0255

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 dicembre 1993.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'Anno oraziano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 160499 del 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'Anno oraziano;

Visto il decreto ministeriale n. 161130 del 4 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la nota n. ZP/4683 del 3 dicembre 1993 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica che la procedura tecnica per la coniazione delle monete in questione ha comportato la produzione di n. 49.740 pezzi nella versione «ordinaria» e n. 10.875 pezzi nella versione «proof», tutti consegnati alla Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato;

Considerato che, successivamente, sulla base delle prenotazioni ricevute — entro i termini di cui al decreto ministeriale n. 161130 del 4 maggio 1993 — sono state vendute complessivamente n. 59.740 monete, di cui 49.740 nella versione «ordinaria» e 10.000 nella versione «proof» e che, pertanto, il relativo contingente viene stabilito in base al quantitativo effettivamente ceduto, mentre le monete rimaste invendute devono essere restituite alla Sezione Zecca per la deformazione mediante fusione da effettuarsi alla presenza dell'ufficio controllo Tesoro presso lo stabilimento di produzione. Il metallo prezioso derivante dalla suddetta deformazione sarà contabilizzato allo specifico «conto terzi Ministero del tesoro»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500, dedicata alla celebrazione dell'Anno oraziano, è stabilito in complessive L. 29.870.000 pari a n. 59.740 pezzi di cui:

L. 24.870.000 pari a n. 49.740 esemplari, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 5.000.000 pari a n. 10.000 esemplari, per le monete nella versione «proof».

Le rimanenti n. 875 monete della versione «proof», coniate e non vendute, vengono distrutte con onere a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A0256

DECRETO 24 dicembre 1993.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e fauna da salvare».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 160500 del 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e fauna» da salvare;

Visto il decreto ministeriale n. 161383 del 24 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1993, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la nota n. RP/43 del 21 dicembre 1993 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica che la procedura tecnica per la coniazione delle monete in questione ha comportato la produzione di n. 50.000 pezzi nella versione «ordinaria» e n. 10.000 pezzi nella versione «proof», tutti consegnati alla Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato;

Considerato che, successivamente, sulla base delle prenotazioni ricevute — entro i termini di cui al decreto ministeriale n. 161383 del 24 maggio 1993 — sono state vendute complessivamente n. 46.480 monete, di cui 36.480 nella versione «ordinaria» e 10.000 nella versione «proof» e che, pertanto, il relativo contingente viene stabilito in base al quantitativo effettivamente ceduto, mentre le monete rimaste invendute devono essere restituite alla Sezione Zecca per la deformazione mediante fusione da effettuarsi alla presenza dell'ufficio controllo Tesoro presso lo stabilimento di produzione. Il metallo prezioso derivante dalla suddetta deformazione sarà contabilizzato allo specifico «conto terzi Ministero del tesoro»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500, dedicata alla «Flora e fauna da salvare», è stabilito in complessive L. 23.240.000 pari a n. 46.480 pezzi di cui:

L. 18.240.000 pari a n. 36.480 esemplari, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 5.000.000 pari a n. 10.000 esemplari, per le monete nella versione «proof».

Le rimanenti n. 13.520 monete della versione ordinaria coniate e non vendute, vengono distrutte con onere a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A0257

DECRETO 11 gennaio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali), 1° febbraio 1993 (settennali) e 1° agosto 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1994 e scadenza nel mese di agosto 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348101/66-AU-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-AU-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/66-AU-255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/66-AU-265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

n. 100114/66-AU-272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/66-AU-281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1994 e scadenza nel mese di agosto 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 348101 del 23 gennaio 1991, n. 348990 del 20 luglio 1991, n. 825056 del 21 gennaio 1992, n. 825866 del 24 luglio 1992, n. 100114 del 21 gennaio 1993 e n. 100933 del 22 luglio 1993, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1994, è determinato nella misura:

del 4,95% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991, codice ABI 13095, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 7;

del 4,95% per i CCT settennali 1° agosto 1991, codice ABI 13204, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 6;

del 4,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1992, codice titolo 13213, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 5;

del 4,95% per i CCT settennali 1° agosto 1992, codice titolo 36612, emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 4;

del 4,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1993, codice titolo 36626, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 3;

del 4,95% per i CCT quinquennali 1° agosto 1993. codice titolo 36648, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 2;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.545.481.946.250 così ripartite:

L. 346.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 395.980.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 544.472.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 565.581.946.250 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 346.482.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 346.482.500.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A0258

DECRETO 11 gennaio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1994 e scadenza nel mese di febbraio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1994 e scadenza nel mese di febbraio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987, n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1995, è determinato nella misura:

dell'8,85% per i CCT decennali 1° febbraio 1985, codice ABI 12822, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 10;

dell'8,60% per i CCT decennali 1° febbraio 1986, codice ABI 12851, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 9;

del 9,20% per i CCT decennali 1° febbraio 1987, codice ABI 12877, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

del 9,20% per i CCT decennali 18 febbraio 1987, codice ABI 12878, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 1.749.400.000.000, così ripartite:

L. 531.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

L. 206.400.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

L. 460.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 552.000.000.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A0259

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 in favore delle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota-parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994;

Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per il ripiano dei disavanzi relativi all'esercizio 1990 anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 11 giugno 1993, concernente l'assegnazione alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, della somma complessiva di L. 124.430.685.455, per il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 30 giugno 1993, relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1993, parte corrente;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha espresso, in data 9 giugno 1993, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con l'intesa che si intenda reso anche per la restante assegnazione del mese di dicembre 1993;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 124.430.685.455, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1993

RATA 30 GIUGNO 1993

MUTUI RIPIANO MAGGIORE SPESA SANITARIA 1990

Regioni	Rata
Veneto	91.772.040.470
Liguria	13.675.351.753
Friuli-Venezia Giulia	6.885.048.737
Provincia autonoma di Trento	12.098.244.495
Totale	124.430.685.455

94A0261

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 193 al 203, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione sono soppressi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario di terapista della riabilitazione.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 123 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della stuttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con

domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 124 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere, all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A*: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutici alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti-base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina-fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

AREA *B:* Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA *C:* Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA *D:* Medicina interna e specialità medica, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

AREA *E:* Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesioterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

II Anno - II semestre:

AREA *F:* Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

AREA *G:* Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoarto-muscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 125 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 ottobre 1993

Il rettore

94A0243

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1993.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 1993;

Presieduta dal dott. Francesco Saja;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 1993

Il presidente: SAJA

Il segretario generale: PERA

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione 1990	19.761			19.761
			Avanzo di amministrazione 1991	23.689			23.689
			Avanzo di amministrazione 1992	29.264			29.264
			Avanzo di amministrazione presunto 1993	21.520			21.520
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.93	94.234	0	0	94.234
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0			0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	38.000			38.000
			Totale categoria II	38.000	0	0	38.000
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	5.000		2.500	2.500
			Totale categoria III	5.000	0	2.500	2.500

Page 1

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso (Importi in Lit./milioni)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi				0
			Totale categoria IV	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	43.000	0	2.500	40.500
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0

Page 2

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	100	200		300
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	6.500	2.000		8.500
			Totale categoria VII	6.600	2.200	0	8.800
			TOTALE TITOLO III	6.600	2.200	0	8.800
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.800			1.800
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	100			100
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	50			50
			Totale categoria I	1.950	0	0	1.950

Page 3

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	7.700	3.300		11.000
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	2.700	1.800		4.500
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	200	150		350
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	250	250		500
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	300	200		500
			Totale categoria II	11.150	5.700	0	16.850
	III		Personale in quiescenza				
		116	- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	550	450		1.000
		119	- Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	300		300
			Totale categoria III	550	750	0	1.300
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	100	400		500
		121	- Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	450	200		650

Page 4

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
		122	- Canoni di locazione	2.500	500		3.000
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	700	500		1.200
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	700	200		900
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	400	200		600
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	100	150		250
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	250	250		500
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	450	400		850
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	250	200		450
		130	- Spese casuali	20			20
		131	- Spese di rappresentanza	0	20		20
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	20	130		150

Page 5

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Bilancio di previsione per l anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	10	90		100
		134	- Vigilanza locali	500	300		800
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	100	50		150
		136	- Premi di assicurazioni diverse	100	100		200
		137	- Acquisto di vestiario e divise	20	20		40
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	30	50		80
		139	- Spese per liti, arbitraggi ed oneri accessori	0	50		50
			Totale categoria IV	6.700	3.810	0	10.510
	V		Trasferimenti	0			0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	0	1.000		1.000
			Totale categoria VI	0	1.000	0	1.000
			TOTALE TITOLO I	20.350	11.260	0	31.610

Page 6

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - *Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994*

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	250		250
			Totale categoria VII	0	250	0	250
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.000	3.000		4.000
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	130	120		250
		172	- Acquisto immobile sede dell'Autorità Eventuali opere di ripristino e trasformazione	0	98.624		98.624
			Totale categoria VIII	1.130	101.744	0	102.874
			TOTALE TITOLO II	1.130	101.994	0	103.124

Page 7

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	100	200		300
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	6.500	2.000		8.500
			Totale categoria IX	6.600	2.200	0	8.800
			TOTALE TITOLO III	6.600	2.200	0	8.800
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			ENTRATE CORRENTI				
			Titolo I				
			- Categoria I	0	0	0	0
			- Categoria II	38.000	0	0	38.000
			- Categoria III	5.000	0	2.500	2.500
			- Categoria IV	0	0	0	0
			Totale titolo I	43.000	0	2.500	40.500

Page 8

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
			SPESE CORRENTI				
			Titolo I				
			- Categoria I	1.950	0	0	1.950
			- Categoria II	11.150	5.700	0	16.850
			- Categoria III	550	750	0	1.300
			- Categoria IV	6.700	3.810	0	10.510
			- Categoria V	0	0	0	0
			- Categoria VI	0	1.000	0	1.000
			Totale titolo I	20.350	11.260	0	31.610
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			Titolo II				
			- Categoria V	0	0	0	0
			- Categoria VI	0	0	0	0
			Totale titolo II	0	0	0	0

Page 9

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
			SPESE IN CONTO CAPITALE				
			Titolo II				
			- Categoria VII	0	250	0	250
			- Categoria VIII	1.130	101.744	0	102.874
			Totale titolo II	1.130	101.994	0	103.124
			RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE E SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI				
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII	6.600	2.200	0	8.800
			Totale titolo III	6.600	2.200	0	8.800
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX	6.600	2.200	0	8.800
			Totale titolo III	6.600	2.200	0	8.800

Page 10

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	(Importi in Lit./milioni) Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I	43.000	0	2.500	40.500
			Titolo II	0	0	0	0
			Titolo III	6.600	2.200	0	8.800
			Totale delle entrate	49.600	2.200	2.500	49.300
			Avanzo di amministrazione pregresso	94.234	0	0	94.234
			Totale generale	143.834	2.200	2.500	143.534
			SPESE				
			Titolo I	20.350	11.260	0	31.610
			Titolo II	1.130	101.994	0	103.124
			Titolo III	6.600	2.200	0	8.800
			Totale delle spese	28.080	115.454	0	143.534

94A0262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro».

Il decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante. «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 1993.

94A0308

Mancata conversione del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»

Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 1993

94A0309

Mancata conversione del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base».

Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 272 del 19 novembre 1993.

94A0310

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Italia 1993

(Estrazione del 6 gennaio 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Italia 1993 - estrazione del 6 gennaio 1994 in Roma:

A) *Premi di prima categoria*

1) Biglietto serie AC n 732368 di L. 6 miliardi abbinato alla scommessa «Due frecce un bersaglio»,

2) Biglietto serie F n. 284074 di L 3 miliardi abbinato alla scommessa «Mattoncini in caduta»;

3) Biglietto serie A n. 837044 di L. 2 miliardi e 500 milioni abbinato alla scommessa «Occhi e pallone»;

4) Biglietto serie N n 280863 di L 2 miliardi abbinato alla scommessa «Auto subacquea»

5) Biglietto serie AG n 194634 di L 1 miliardo e 600 milioni abbinato alla scommessa «I comuni d'Italia»,

6) Biglietto serie V n 543609 di L 1 miliardo e 200 milioni abbinato alla scommessa «Morsi e mele»

B) *Premi di seconda categoria* di L. 250 milioni cadauno·

1)	Bigl	serie	A	n.	332588	51)	Bigl.	serie	P	n	981207
2)	»	»	A	»	482047	52)	»	»	Q	»	117582
3)	»	»	A	»	501677	53)	»	»	Q	»	617445
4)	»	»	A	»	654954	54)	»	»	Q	»	972419
5)	»	»	A	»	700288	55)	»	»	R	»	353186
6)	»	»	B	»	225901	56)	»	»	R	»	412936
7)	»	»	B	»	246439	57)	»	»	R	»	685956
8)	»	»	B	»	676513	58)	»	»	R	»	794632
9)	»	»	B	»	719464	59)	»	»	S	»	126517
10)	»	»	B	»	860471	60)	»	»	S	»	196611
11)	»	»	C	»	203491	61)	»	»	S	»	305668
12)	»	»	C	»	478461	62)	»	»	S	»	567239
13)	»	»	C	»	531718	63)	»	»	S	»	638388
14)	»	»	C	»	664738	64)	»	»	T	»	314106
15)	»	»	D	»	088153	65)	»	»	T	»	577340
16)	»	»	D	»	405670	66)	»	»	U	»	193534
17)	»	»	D	»	594606	67)	»	»	U	»	289433
18)	»	»	D	»	677042	68)	»	»	U	»	466694
19)	»	»	E	»	245635	69)	»	»	U	»	727107
20)	»	»	E	»	264466	70)	»	»	V	»	321008
21)	»	»	E	»	491183	71)	»	»	V	»	505928
22)	»	»	E	»	710301	72)	»	»	V	»	571951
23)	»	»	E	»	730784	73)	»	»	V	»	707513
24)	»	»	E	»	999179	74)	»	»	V	»	914944
25)	»	»	F	»	116450	75)	»	»	Z	»	211495
26)	»	»	F	»	275587	76)	»	»	Z	»	227863
27)	»	»	F	»	534657	77)	»	»	Z	»	565622
28)	»	»	F	»	577207	78)	»	»	AA	»	653380
29)	»	»	I	»	113909	79)	»	»	AA	»	686089
30)	»	»	I	»	167557	80)	»	»	AA	»	729516
31)	»	»	I	»	534328	81)	»	»	AA	»	822998
32)	»	»	L	»	012649	82)	»	»	AB	»	753060
33)	»	»	L	»	190648	83)	»	»	AB	»	894411
34)	»	»	L	»	355336	84)	»	»	AC	»	743669
35)	»	»	L	»	552648	85)	»	»	AC	»	823517
36)	»	»	L	»	574488	86)	»	»	AC	»	972030
37)	»	»	L	»	782621	87)	»	»	AD	»	732049
38)	»	»	M	»	482251	88)	»	»	AD	»	788232
39)	»	»	M	»	805242	89)	»	»	AE	»	057833
40)	»	»	M	»	996314	90)	»	»	AE	»	195533
41)	»	»	N	»	277530	91)	»	»	AE	»	635073
42)	»	»	N	»	661606	92)	»	»	AF	»	212195
43)	»	»	O	»	506125	93)	»	»	AG	»	063106
44)	»	»	O	»	578063	94)	»	»	AG	»	143333
45)	»	»	O	»	641226	95)	»	»	AG	»	342324
46)	»	»	O	»	837486	96)	»	»	AG	»	465766
47)	»	»	P	»	321192	97)	»	»	AG	»	661752
48)	»	»	P	»	558038	98)	»	»	AG	»	727198
49)	»	»	P	»	723238	99)	»	»	AG	»	975917
50)	»	»	P	»	947446	100)	»	»	AI	»	860891

C) *Premi di terza categoria* di L 50.000 000 cadauno

1)	Bigl	serie	A	n	011281	7)	Bigl	serie	A	n	573122
2)	»	»	A	»	078638	8)	»	»	A	»	671413
3)	»	»	A	»	208867	9)	»	»	A	»	955921
4)	»	»	A	»	334423	10)	»	»	B	»	009861
5)	»	»	A	»	368122	11)	»	»	B	»	070441
6)	»	»	A	»	537778	12)	»	»	B	»	427535

13)	Bigl	serie	B	n	441742
14)	»	»	B	»	523718
15)	»	»	B	»	849062
16)	»	»	B	»	919502
17)	»	»	C	»	015050
18)	»	»	C	»	076589
19)	»	»	C	»	093952
20)	»	»	C	»	126878
21)	»	»	C	»	130617
22)	»	»	C	»	460366
23)	»	»	C	»	507264
24)	»	»	C	»	624965
25)	»	»	C	»	786876
26)	»	»	C	»	815775
27)	»	»	C	»	819865
28)	»	»	C	»	897536
29)	»	»	D	»	054954
30)	»	»	D	»	103273
31)	»	»	D	»	343493
32)	»	»	D	»	406009
33)	»	»	D	»	429298
34)	»	»	D	»	532783
35)	»	»	D	»	625924
36)	»	»	D	»	672662
37)	»	»	D	»	698506
38)	»	»	D	»	700663
39)	»	»	D	»	832394
40)	»	»	E	»	030752
41)	»	»	E	»	197320
42)	»	»	E	»	293118
43)	»	»	E	»	454408
44)	»	»	E	»	461700
45)	»	»	E	»	573848
46)	»	»	E	»	665734
47)	»	»	E	»	669183
48)	»	»	E	»	864424
49)	»	»	F	»	206410
50)	»	»	F	»	362560
51)	»	»	F	»	367595
52)	»	»	F	»	533183
53)	»	»	F	»	595466
54)	»	»	F	»	680783
55)	»	»	F	»	783018
56)	»	»	F	»	817648
57)	»	»	F	»	886610
58)	»	»	G	»	227271
59)	»	»	G	»	302664
60)	»	»	G	»	392321
61)	»	»	G	»	433492
62)	»	»	G	»	489838
63)	»	»	G	»	668387
64)	»	»	G	»	690665
65)	»	»	G	»	723301
66)	»	»	G	»	924074
67)	»	»	G	»	975080
68)	»	»	I	»	044605
69)	»	»	I	»	260976
70)	»	»	I	»	261694
71)	»	»	I	»	557297
72)	»	»	I	»	586590
73)	»	»	L	»	096388
74)	»	»	L	»	137166
75)	»	»	L	»	237956
76)	»	»	L	»	369041
77)	Bigl	serie	L	n	441361
78)	»	»	L	»	548008
79)	»	»	L	»	575181
80)	»	»	L	»	796821
81)	»	»	L	»	988727
82)	»	»	M	»	028206
83)	»	»	M	»	227807
84)	»	»	M	»	389425
85)	»	»	M	»	420279
86)	»	»	M	»	606430
87)	»	»	M	»	632797
88)	»	»	M	»	807367
89)	»	»	M	»	845086
90)	»	»	M	»	848065
91)	»	»	N	»	096347
92)	»	»	N	»	167373
93)	»	»	N	»	203218
94)	»	»	N	»	254024
95)	»	»	N	»	282148
96)	»	»	N	»	336850
97)	»	»	N	»	415688
98)	»	»	N	»	622011
99)	»	»	N	»	903300
100)	»	»	N	»	993410
101)	»	»	O	»	125294
102)	»	»	O	»	345169
103)	»	»	O	»	386323
104)	»	»	O	»	417586
105)	»	»	O	»	460409
106)	»	»	O	»	552543
107)	»	»	O	»	608940
108)	»	»	O	»	855871
109)	»	»	O	»	935608
110)	»	»	P	»	146411
111)	»	»	P	»	865670
112)	»	»	P	»	886862
113)	»	»	P	»	955123
114)	»	»	P	»	963933
115)	»	»	Q	»	060875
116)	»	»	Q	»	205857
117)	»	»	Q	»	288321
118)	»	»	Q	»	305831
119)	»	»	Q	»	330455
120)	»	»	Q	»	342209
121)	»	»	Q	»	865089
122)	»	»	Q	»	976814
123)	»	»	R	»	050310
124)	»	»	R	»	095920
125)	»	»	R	»	115509
126)	»	»	R	»	140884
127)	»	»	R	»	168084
128)	»	»	R	»	404273
129)	»	»	R	»	556917
130)	»	»	R	»	805026
131)	»	»	R	»	879565
132)	»	»	S	»	433652
133)	»	»	S	»	512929
134)	»	»	S	»	561056
135)	»	»	S	»	670719
136)	»	»	S	»	951806
137)	»	»	S	»	972030
138)	»	»	T	»	007534
139)	»	»	T	»	141701
140)	»	»	T	»	152262
141)	Bigl	serie	T	n	638601
142)	»	»	T	»	912513
143)	»	»	U	»	024049
144)	»	»	U	»	163346
145)	»	»	U	»	329000
146)	»	»	U	»	580170
147)	»	»	U	»	876036
148)	»	»	U	»	913694
149)	»	»	V	»	031124
150)	»	»	V	»	177603
151)	»	»	V	»	182881
152)	»	»	V	»	281179
153)	»	»	V	»	301328
154)	»	»	V	»	374754
155)	»	»	V	»	746433
156)	»	»	V	»	872980
157)	»	»	V	»	918337
158)	»	»	Z	»	263414
159)	»	»	Z	»	287813
160)	»	»	Z	»	488671
161)	»	»	Z	»	573645
162)	»	»	Z	»	783995
163)	»	»	Z	»	999943
164)	»	»	AA	»	003382
165)	»	»	AA	»	186795
166)	»	»	AA	»	288905
167)	»	»	AA	»	450742
168)	»	»	AA	»	624342
169)	»	»	AA	»	670088
170)	»	»	AA	»	895728
171)	»	»	AA	»	921365
172)	»	»	AA	»	940563
173)	»	»	AA	»	977630
174)	»	»	AB	»	022337
175)	»	»	AB	»	043837
176)	»	»	AB	»	046729
177)	»	»	AB	»	128589
178)	»	»	AB	»	160301
179)	»	»	AB	»	292950
180)	»	»	AB	»	299578
181)	»	»	AB	»	358846
182)	»	»	AB	»	912496
183)	»	»	AB	»	924701
184)	»	»	AB	»	942966
185)	»	»	AB	»	959862
186)	»	»	AC	»	094896
187)	»	»	AC	»	121635
188)	»	»	AC	»	193493
189)	»	»	AC	»	200409
190)	»	»	AC	»	252864
191)	»	»	AC	»	255972
192)	»	»	AC	»	529952
193)	»	»	AC	»	544269
194)	»	»	AC	»	651162
195)	»	»	AC	»	690503
196)	Bigl.	serie	AC	n	791539
197)	»	»	AC	»	980593
198)	»	»	AD	»	059829
199)	»	»	AD	»	128382
200)	»	»	AD	»	148893
201)	»	»	AD	»	274835
202)	»	»	AD	»	310163
203)	»	»	AD	»	339482
204)	»	»	AD	»	670171
205)	»	»	AD	»	725912
206)	»	»	AD	»	748741
207)	»	»	AD	»	761527
208)	»	»	AD	»	789715
209)	»	»	AD	»	890498
210)	»	»	AD	»	938484
211)	»	»	AE	»	016434
212)	»	»	AE	»	347512
213)	»	»	AE	»	545728
214)	»	»	AE	»	797071
215)	»	»	AE	»	826255
216)	»	»	AE	»	873683
217)	»	»	AE	»	904746
218)	»	»	AE	»	960400
219)	»	»	AF	»	196721
220)	»	»	AF	»	313284
221)	»	»	AF	»	406493
222)	»	»	AF	»	473289
223)	»	»	AF	»	549229
224)	»	»	AF	»	566577
225)	»	»	AF	»	660593
226)	»	»	AF	»	685088
227)	»	»	AF	»	755671
228)	»	»	AG	»	079950
229)	»	»	AG	»	105800
230)	»	»	AG	»	198584
231)	»	»	AG	»	262152
232)	»	»	AG	»	300821
233)	»	»	AG	»	358343
234)	»	»	AG	»	381138
235)	»	»	AG	»	667717
236)	»	»	AG	»	810654
237)	»	»	AG	»	879451
238)	»	»	AG	»	889992
239)	»	»	AG	»	932047
240)	»	»	AG	»	982963
241)	»	»	AI	»	112391
242)	»	»	AI	»	205582
243)	»	»	AI	»	222803
244)	»	»	AI	»	275426
245)	»	»	AI	»	357560
246)	»	»	AI	»	360374
247)	»	»	AI	»	516382
248)	»	»	AI	»	543646
249)	»	»	AI	»	698385
250)	»	»	AI	»	773055

D) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto serie AC n 732368 L. 10.000.000;

2) Biglietto serie F n. 284074 L. 9.000 000;

3) Biglietto serie A n 837044 L. 8.000 000,

4) Biglietto serie N n. 280863 L 7 000 000;

5) Biglietto serie AG n 194634 L 6 000.000,

6) Biglietto serie V n 543609 L. 5.000.000,

7) Ai venditori dei cento biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 1.000.000 cadauno,

8) Ai venditori dei duecentocinquanta biglietti vincenti premi di terza categoria L 900 000 cadauno

94A0267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides nuova Italserina, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quarantotto operai ed a 31 ore settimanali nei confronti di undici impiegati a fronte di un organico complessivo pari a sessantasei unità, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspare Sironi, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Bogogno (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di trentasette unità su un organico complessivo di quarantaquattro, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilcom, con sede in Torino e unità di San Damiano d'Asti (Asti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali, distribuite nei 5 giorni lavorativi, nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di ventisei unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) unità di Busto Arsizio e Dairago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali (7 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di centoquarantadue lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di quarantadue lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centottantaquattro unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito socialista italiano, nonché in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito socialista italiano, che sulla base del parere della Commissione centrale citata in preambolo saranno esclusi dal beneficio di cui all'art. 9-*quater*, comma 1, della legge n. 236/93, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993 e, comunque nel rispetto delle disposizioni attuative di cui alle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore della sig.ra Pomella Graziella dipendente dal Partito socialista italiano, dichiarata dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, salvo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non confermi per la citata lavoratrice, la presenza di versamenti contributivi e assicurativi per lavoro prestato per 17 anni in Brasile e che permetterebbe alla stessa lavoratrice di beneficiare dell'art. 9-*quater*, comma 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni attuative di cui alle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito federazione dei verdi, nonché in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito liberale italiano, nonché in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito socialista democratico italiano, nonché in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo, in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito democratico della sinistra, nonché in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993.

94A0268

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con provvedimento ministeriale in data 7 dicembre 1993 il dott. Tilatti Nelso è stato nominato liquidatore della società cooperativa «General-Expres», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Giovanni Terlingo ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con provvedimento ministeriale in data 7 dicembre 1993 il dott. Gagliardi Vincenzo è stato nominato liquidatore della società cooperativa Edilizia «Epifania a r.l.», con sede in Melzo (Milano), in sostituzione del sig. Agostino Bianco ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con provvedimento ministeriale in data 7 dicembre 1993 il dott Lorenzo Giuseppe Zaccagnini è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia dipendenti statali», con sede in Lentate sul Seveso (Milano), in sostituzione del sig. Antonio Neri ai sensi dell'art 2545 del codice civile

94A0269

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 17 gennaio 1994

Dollaro USA	1704,41
ECU	1887,63
Marco tedesco	972,01
Franco francese	286 53
Lira sterlina	2554.68
Fiorino olandese	868,22
Franco belga	46,651
Peseta spagnola	11.843
Corona danese	251,05
Lira irlandese	2436,11
Dracma greca	6,772
Escudo portoghese	9,657
Dollaro canadese	1291.71
Yen giapponese	15.358
Franco svizzero	1152,02
Scellino austriaco	138.29
Corona norvegese	225,78
Corona svedese	208.58
Marco finlandese	299,97
Dollaro australiano	1183,71

94A0320

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984 n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273.4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1993 rispetto a dicembre 1992 risulta pari a più 4,0 (quattrovirgolazero)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1993 rispetto a dicembre 1991 risulta pari a più 8,9 (ottovirgolanove)

94A0270

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattrocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105, 1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

12) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

13) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

15) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

16) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

17) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

94A0271

FRANCESCO NIGRÒ, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. **357.000**
- semestrale	L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. **65.500**
- semestrale	L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. **200.000**
- semestrale	L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. **65.000**
- semestrale	L. **45 500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. **199.500**
- semestrale	L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. **687 000**
- semestrale	L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300